

INPS

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 12 SETT 2018

OGGETTO: ricorso n. 751621316 del 01.07.2016 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da Titano Spurghi srl unipersonale (matricola INPS: 4305328757, Codice Fiscale: 02054430463) - Direzione Provinciale di Pisa

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n.88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il provvedimento della Direzione di Lucca datato 21.05.2007 che ha inquadrato la Titano spurghi s.r.l. unipersonale nel settore Commercio, servizi, professioni ed arti;

Vista la visura camerale da cui risulta che la Titano spurghi s.r.l. unipersonale:

- si è costituita in data 29.11.2006 ed è iscritta nel registro delle imprese di Lucca dal 11.12.2006;
- dal 15.02.2007 ha esercitato l'attività prevalente "pulizia di piazzali, lavaggio e stasatura di condotte pluviali";
- dal 14.07.2008 l'attività prevalente veniva modificata in "servizi di pulizia e spurgo pozzi neri, raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi" - codice ATECO 38.11.;

Tenuto conto che tale modifica non è stata comunicata all'Istituto e tale omissione ha comportato il mantenimento della classificazione della Titano spurghi s.r.l. unipersonale nel settore terziario in luogo del settore Industria ;

Visto il verbale unico di accertamento e notificazione n. PI00000/2016-384-01 del 28.04.2016, notificato il 29.04.2016 da cui risulta tra l'altro che la Titano spurghi s.r.l. unipersonale debba essere inquadrata nel settore Industria;

Rilevato che con ricorso datato 01.07.2016 la Titano spurghi s.r.l. unipersonale contesta l'inquadramento nel settore Industria sostenendo di non aver mai svolto attività industriale in quanto ha fornito ai propri committenti servizi di spurgo e svuotamento di condotte e pozzi neri con successivo trasporto dei liquami raccolti;

Rilevato altresì che nel ricorso si contesta l'efficacia retroattiva della variazione d'ufficio della classificazione dei datori di lavoro ai sensi dell' art. 3 comma 8 della legge n. 335/95 ;

Visto l'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui *"I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro"*;

Tenuto conto che la Suprema Corte ha affermato che l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività svolta dall'azienda è da equiparare all'ipotesi delle dichiarazioni inesatte di cui all'art. 3 comma 8 Legge 8 agosto 1995 n.335 ultimo periodo (Corte di Cassazione n.13383/2008; Corte di Cassazione n. 8558/2014);

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da Titano Spurghi s.r.l. unipersonale.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale